

Codice A1602B

D.D. 8 marzo 2021, n. 117

Programma di finanziamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Definizione economie bando e approvazione contributi decaduti in attuazione della DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019. Presa d'atto delle istanze presentate e ammesse a contributo e autorizzazione alla liquidazione ai sensi della DGR n. 11-1667 del 17 luglio 2020. Riduzione di E 21.351,69 della prenotazione di spesa n. 2123/2021.



ATTO DD 117/A1602B/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Programma di finanziamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Definizione economie bando e approvazione contributi decaduti in attuazione della DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019. Presa d'atto delle istanze presentate e ammesse a contributo e autorizzazione alla liquidazione ai sensi della DGR n. 11-1667 del 17 luglio 2020. Riduzione di €21.351,69 della prenotazione di spesa n. 2123/2021. Approvazione nuovo schema di contratto con Finpiemonte.

Preso atto che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 95-9004 del 16 maggio 2019, ha avviato a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche, approvando i criteri per l'erogazione di contributi a tal fine, a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, prevedendo un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 1.000.000,00, nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", in attuazione della legge regionale 7/2018, art. 22;

- con determinazione dirigenziale n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019, è stato approvato il Bando attuativo delle disposizioni di cui sopra ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 sul capitolo 270477.

Preso, altresì, atto che, con determinazione dirigenziale n. 419/A1602B/2020 del 12/08/2020, ai sensi della DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019 di avvio del Programma di finanziamento di cui sopra, è stato disposto di:

- ammettere a contributo e autorizzare la liquidazione, previa verifica della rendicontazione, a favore dei seguenti beneficiari:

Nr Domanda	Beneficiario/ Comuni	Importo contributo
2	COMUNE DI MELAZZO	7.000,00 €
3	COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO	7.000,00 €
6	COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA	7.000,00 €
7	COMUNE DI MONTALDO BORMIDA	7.000,00 €
10	COMUNE DI MANTA	7.000,00 €
11	COMUNE DI CALUSO	7.000,00 €
13	COMUNE DI ALFIANO NATTA	7.000,00 €
16	COMUNE DI VAIE	10.000,00 €
17	COMUNE DI ROCCHETTA BELBO	7.000,00 €
18	COMUNE DI CESARA	7.000,00 €
21	COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI	7.000,00 €
22	COMUNE DI BALZOLA	10.000,00 €
23	COMUNE DI VERCELLI	7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
		7.000,00 €
26	COMUNE DI BROZOLO	7.000,00 €
27	COMUNE DI POIRINO	7.000,00 €
Totale		167.000,00 €

Nr Domanda	Beneficiario	Importo contribuito
14	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	7.000,00 €
15	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	10.000,00 €
24	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI VALLE SESIA	7.000,00 €
25	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	7.000,00 €
Totale		31.000,00 €

- ammettere a contributo, previa verifica della rendicontazione, le due seguenti domande relative alla corresponsione di canoni di noleggjo:

Nr Domanda	Beneficiario	Importo contributo richiesto
5	COMUNE DI CANELLI	4.000,00 €
29	COMUNE VALDILANA	5.075,16 €
Totale		9.075,16 €

Considerato che, successivamente al Comitato di valutazione del 12/10/2020, con comunicazioni successive a Finpiemonte i seguenti beneficiari hanno modificato la loro posizione rispetto al contributo, come illustrato nella seguente tabella:

N. Domanda	Beneficiario/ Comuni	Posizione	Importo contributo richiesto	Importo contributo concesso	Differenza
3	COMUNE DI MOMBELLO TORINO	Rinuncia - nota Revoca pec prot. n. 20-64363 del 15/12/2020	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
6	COMUNE DI SERRALUNGA CREA	Rinuncia - nota Revoca pec prot. n. 20-64381 del 15/12/2020	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
10	COMUNE DI MANTA	Rinuncia - nota Revoca	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €

			pec prot. n. 20-65022 del 17/12/2020			
22	COMUNE BALZOLA	DI	Verbale Comitato di valutazione del 12/10/2020	10.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
23	COMUNE VERCELLI	DI	Verbale Comitato di valutazione del 12/10/2020 Concessione pec prot. n. 20-50792 del 26/10/2020	7.000,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
Totale economia						17.000,00 €

Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale ha disposto, con deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 2020:

- una modifica parziale dei criteri di cui al suddetto intervento approvando un nuovo allegato descrittivo dei criteri (Allegato A “*Criteri per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, l'acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l'acquisto di tecnologia per lo smart working*”);

- di applicare l'entità dei nuovi contributi, come stabiliti nell'allegato A delle stessa deliberazione, anche alle domande già pervenute e considerate ammissibili a finanziamento, sempre nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva del Bando;

dando atto che alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte con le risorse residuali, pari a 802.000,00 euro, derivanti dalla rimodulazione del bando avviato con la DD n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019.

Preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 420/A1602B del 12/08/2020, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 95-9004 del 16 maggio 2019, n. 11-1667 del 17 luglio 2020 e n. 48-1868 del 7 agosto 2020, è stato approvato il “Bando per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, l'acquisto di biciclette a pedalata assistita o cargo bike e per l'acquisto di tecnologia per lo smart working” e i relativi allegati, finanziandolo per un ammontare complessivo di risorse pari ad Euro €802.000,00.

Considerato:

- l'alto numero di domande pervenute sul bando di cui alla DD n. 420/A1602B del 12/08/2020 che hanno richiesto risorse maggiori di quelle messe a disposizione del bando stesso;

- che il bando, di cui alla DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019, è stato disposto in continuità al bando, di cui alla DGR n. 11-1667 del 17 luglio 2020, il cui termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 30 novembre 2020.

Ritenuto, pertanto, di utilizzare l'economia del bando di cui alla deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 2020, pari a euro 17.000,00, per la copertura di istanze ricevute sul bando approvato con DD n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019.

Considerato che il gestore del suddetto Bando è la società Finpiemonte s.p.a., con la quale è stato sottoscritto il contratto di affidamento rep. n. 145 del 5/8/2020, successivamente modificato con un Accordo integrativo, ai sensi dell'art. 8 del suddetto contratto, sottoscritto in data 10/12/2020.

Dato atto che, per concludere tutte le operazioni connesse al bando, occorre prorogare i termini del

suddetto contratto fino alla fine del 2022.

Preso atto che, con DGR n. 54-2609 del 18/12/2020 è stato approvato il nuovo schema di convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte spa e il relativo schema di contratto tipo ex art. 2, c. 4 della l.r. 17/2007 con decorrenza dal 01/01/2021.

Ritenuto pertanto di:

- approvare un nuovo schema di Contratto di affidamento dell'incarico a Finpiemonte s.p.a., redatto secondo quanto stabilito dalla DGR n. 54-2609 del 18/12/2020, di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che dal suddetto schema di contratto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione in quanto gli stessi sono garantiti con impegni di spesa sul capitolo 142302 per complessivi € 118.233,38 (impegni n. 12972/2019 riaccertato nel n. 8372/2020 per € 18.091,78 tutto liquidato (€3.813,39 ALG 10600/2020 ed €14.278,39 ALG 15468/2020) e n. 3584/2020 per € 100.141,60 liquidato per complessivi € 44.706,39 (€ 34.684,30 ALG 15484/2020 ed € 10.022,09 ALG 959/2021)). Alla data di adozione del presente provvedimento rimane, pertanto, un residuo passivo (n. 3584/2020) di € 55.435,21 sul capitolo 142302 che, in occasione del Riaccertamento ordinario dei residui, si è deciso di reimputare agli anni 2021 e 2022;
- stabilire che le modalità e i termini di trasferimento a Finpiemonte s.p.a. delle risorse destinate alla gestione del Bando sono riportate nel Contratto di affidamento (Allegato 2);
- dare atto che gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, connessi e conseguenti al presente provvedimento, sono in capo al Dirigente del Settore Emissioni e Rischi Ambientali;
- disporre la comunicazione del presente provvedimento al Settore Rapporti con Società Partecipate, così come disposto dalla DGR n. 1-4172 del 14 novembre 2016.

Visto l'art. 6 del Contratto di affidamento, repertorio n. 145 del 5/8/2020 (Comitato di Valutazione), che testualmente recita: "1. Finpiemonte, così come previsto dal Bando, si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione, composto da funzionari della Regione Piemonte della Direzione sopra citata [Ambiente, Energia e Territorio] e di Finpiemonte."

Tenuto conto che il paragrafo 4.2 del sopra richiamato Bando prevede che "Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione", che esprime un parere vincolante. In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti:

A) che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;

B) previa verifica del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici definiti in fase istruttoria. Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), e B) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione".

Tenuto conto che, al paragrafo 4.5 dello stesso Bando, sono previste, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la conclusione dell'istruttoria di ricevibilità, ammissibilità, tecnica e di merito, la comunicazione dell'esito e la concessione del contributo.

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 803/A1602B del 23/12/2020 si è preso atto che l'ammontare dei contributi concessi alla data della suddetta determinazione dirigenziale è complessivamente pari a euro 673.351,69, tutti a favore di beneficiari pubblici, di cui:

euro 417.800,00 per la linea A - Veicoli

euro 255.551,69 per la linea C - Smart working.

Preso atto che con la stessa determinazione è stato disposto di:

- rinviare ad un successivo atto l'impegno sul capitolo 270477, annualità 2020 della spesa complessiva di euro 35.131,93 del bilancio gestionale 2020-2022 poiché la procedura di dematerializzazione STILO delle determinazioni dirigenziali non permette l'assunzione dell'impegno di spesa contestualmente alla riduzione della prenotazione;
- rinviare ad un provvedimento da assumersi nell'anno 2021 la modifica della prenotazione di spesa n. 2122/2021 di euro 150.000,00 sul capitolo 270477 rendendola definitiva e liquidabile a favore dei comuni (codice anagrafica Contabilia altri beneficiari plurimi; PdC U.2.04.21.02.003) per la linea A - veicoli, autorizzandone la liquidazione solamente a seguito di verifica positiva della rendicontazione poiché la procedura di dematerializzazione STILO delle determinazioni dirigenziali non permette l'assunzione dell'impegno di spesa con modifica del beneficiario nell'anno 2021;
- dare atto che la differenza fra i contributi concessi (euro 673.351,69) e quanto impegnato con il presente provvedimento (euro 466.868,07) e il successivo provvedimento (euro 35.131,93), pari a euro 171.351,69 risulta essere al momento prenotata sui capitoli n. 270477 (€ 150.000,00 per amministrazioni locali - impegno n. 2122/2021) e 286906 (€ 21.351,69 per società controllate - impegno n. 2123/2021); tali prenotazioni di spesa saranno oggetto di variazione compensative nell'ambito della stessa Missione 09 e stesso Programma 08 per consentire l'impegno di spesa sul capitolo 270477, annualità 2021 del bilancio gestionale 2020-2022;
- di stabilire che lo stanziamento ancora disponibile su quota parte del capitolo 286906 e su tutto lo stanziamento del capitolo 277358 sull'annualità 2021 di €128.648,31, sarà impegnato a favore di quota parte delle ulteriori domande pervenute sul bando a seguito di istruttoria da parte del Comitato di Valutazione e variazione compensativa sul capitolo 270477 annualità 2021.

Preso atto che a seguito del Comitato di Valutazione del 15/01/2021, il cui verbale è disponibile presso gli uffici del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, sono state concesse ulteriori istanze per un importo complessivo pari a euro 40.616,97 come riportati nella seguente tabella:

N. Domanda	Beneficiario/ Comuni	Importo contributo
185	COMUNE DI VANARIA REALE	12.012,50 €
187	COMUNE CANALE	1.011,00 €
195	COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI (Linea C - Smartworking)	930,00 €
195	COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI (Linea B - Velocipedi)	2.200,00 €
196	COMUNE DI MEZZENILE	4.430,00 €
198	COMUNE DI CASALGRASSO	4.312,50 €
199	COMUNE DI VERBANIA	2.602,08 €
200	COMUNE DI SANFRONT	2.670,21 €
Totale		30.168,29 €

N. Domanda	Beneficiario/Provincia	Importo contribuito
183	PROVINCIA DI NOVARA	5.009,50 €
Totale		5.009,50 €
N. Domanda	Beneficiario/Unione Comuni	Importo contribuito
188	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3.489,33 €
197	UNIONE DI COMUNI CANELLI MOASCA	1.949,85 €
Totale		5.439,18 €
Totale		40.616,97 €

Preso atto che Finpiemonte spa ha emesso i provvedimenti utili alle comunicazioni dei suddetti esiti ai beneficiari e ritenuto pertanto di:

- dare atto delle suddette istanze (€40.616,97), autorizzandone la liquidazione a seguito di corretta rendicontazione, e di quelle già approvate con determinazione dirigenziale n. 803/A1602B del 23/12/2020 (€673.351,69) per un totale di €713.968,66 che al momento trovano copertura:

1) nei seguenti impegni di spesa, per complessivi €502.000,00 sul capitolo 270477:

n. 10187/2020 di €466.868,07 Pdc U.2.04.21.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni, riaccertato nel 2021 per €246.448,31;

n. 13117/2020 di €5.564,50 Pdc U.2.04.21.02.017 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali;

n. 13118/2020 di € 1.074,29 Pdc U.2.04.21.02.009 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette;

n. 13119/2020 di € 16.537,75 Pdc U.2.04.21.02.002 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province;

n. 13120/2020 di € 11.955,39 Pdc U.2.04.21.02.005 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni

2) nella prenotazione n. 2123/2021 di €21.351,69 sul capitolo 286906 che, al fine di adeguare il Piano dei Conti, con il presente provvedimento si riduce portandola a zero, e la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, visto regolarità contabile parte spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che sono in corso tutte le operazioni contabili per la completa copertura del finanziamento e che, ad adozione della DGR di variazione compensativa all'interno della Missione 09, Programma 08, si provvederà ad impegnare la somma di euro 211.968,66 sul capitolo 270477 annualità 2021.

Preso atto della d.g.r. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva Europea 2008/50CE
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
- la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8
- la DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020
- la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30
- la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31
- la DGR 26 - 2777 del 15 gennaio 2021
- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112
- la legge 7 agosto 2015, n. 124
- l'articolo 34 del d.lgs. 267/2000
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- la legge 6 novembre 2012, n. 190

determina

in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 95-9004 del 16 maggio 2019 e n. 11-1667 del 17 luglio 2020, di:

- dare atto che, a conclusione del bando di cui alla deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 2020, risulta un'economia pari a euro 17.000,00;

- utilizzare l'economia del bando, di cui alla deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 2020, pari a euro 17.000,00, per la copertura di istanze ricevute sul bando approvato con DD n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019;

- approvare un nuovo schema di Contratto di affidamento dell'incarico a Finpiemonte s.p.a., redatto secondo quanto stabilito dalla DGR n. 54-2609 del 18/12/2020, di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dare atto che dal suddetto schema di contratto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, in quanto gli stessi sono garantiti con impegni di spesa sul capitolo 142302 per complessivi € 118.233,38 (impegni n. 12972/2019 riaccertato nel n. 8372/2020 per € 18.091,78 tutto liquidato (€3.813,39 ALG 10600/2020 ed €14.278,39 ALG 15468/2020) e n. 3584/2020 per € 100.141,60 liquidato per complessivi € 44.706,39 (€ 34.684,30 ALG 15484/2020 ed € 10.022,09 ALG 959/2021)). Alla data di adozione del presente provvedimento rimane pertanto un residuo passivo (n. 3584/2020) di € 55.435,21 sul capitolo 142302 che in occasione del Riaccertamento ordinario dei residui si è deciso di reimputare agli anni 2021 e 2022;

- stabilire che le modalità e i termini di trasferimento a Finpiemonte s.p.a. delle risorse destinate alla gestione del Bando sono riportate nel Contratto di affidamento (Allegato 1);

- dare atto che gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, connessi e conseguenti al presente provvedimento, sono in capo al Dirigente del Settore Emissioni e Rischi Ambientali;
- disporre la comunicazione del presente provvedimento al Settore Rapporti con Società Partecipate, così come disposto dalla DGR n. 1-4172 del 14 novembre 2016;
- dare atto delle istanze concesse a seguito del Comitato di valutazione del 15/01/2021 (€ 40.616,97), autorizzandone la liquidazione a seguito di corretta rendicontazione, e di quelle già approvate con determinazione dirigenziale n. 803/A1602B del 23/12/2020 (€ 673.351,69) per un totale di €713.968,66 che al momento trovano copertura:
 - 1) nei seguenti impegni di spesa per complessivi €502.000,00 sul capitolo 270477:
 - n. 10187/2020 di €466.868,07 Pdc U.2.04.21.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni, riaccertato nel 2021 per €246.448,31;
 - n. 13117/2020 di €5.564,50 Pdc U.2.04.21.02.017 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali;
 - n. 13118/2020 di € 1.074,29 Pdc U.2.04.21.02.009 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette;
 - n. 13119/2020 di € 16.537,75 Pdc U.2.04.21.02.002 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province;
 - n. 13120/2020 di € 11.955,39 Pdc U.2.04.21.02.005 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni
 - 2) nella prenotazione n. 2123/2021 di €21.351,69 sul capitolo 286906 che, al fine di adeguare il Piano dei Conti, con il presente provvedimento si riduce portandola a zero e la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, visto regolarità contabile parte spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- dare atto che sono in corso tutte le operazioni contabili per la completa copertura del finanziamento e che, ad adozione della DGR di variazione compensativa all'interno della Missione 09, Programma 08, si provvederà ad impegnare la somma di euro 211.968,66 sul capitolo 270477 annualità 2021.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell' articolo 26, c. 2 e 37 del decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_affidamento_Sost_Mezz_Inquinanti_rev4-senza_nomi.pdf
2. 15_ALLEGATO_1_REV.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BANDO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
PUBBLICI, PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
ATTRAVERSO IL RINNOVO DELLE RISPETTIVE FLOTTE,
L’ACQUISTO DI BICI ELETTRICHE O CARGO BIKE E PER
L’ACQUISTO DI TECNOLOGIA PER LO SMART WORKING,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
420/A1602B DEL 12/08/2020**

Tra:

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio, in persona del Dirigente pro tempore, ing. Aldo LEONARDI,
nato a _____, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte,
Via P. Amedeo n. 17, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale Dott. Marco Milanese, nato a _____, domiciliato
per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a
rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508,
registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330, e giusta autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione del 3/3/2021 (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15 gennaio 2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito *Convenzione Quadro*) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- | | | |
|----|--|--|
| | - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro; | |
| e) | con la Deliberazione della Giunta Regionale del n. 95-9004 del 16 maggio 2019 è stato dato avvio, a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, ad un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche, approvando i criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche, | |
| f) | con D.D n. 663 del 23/12/2019 è stata disposta l'approvazione del Bando attuativo regionale denominato " <i>Rinnovo flotte pubbliche</i> " e l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del bando; | |
| g) | la Regione ha affidato a Finpiemonte la gestione del bando " <i>Rinnovo flotte pubbliche</i> ", mediante la sottoscrizione del contratto di affidamento recante il numero di repertorio 145 del 5/8/2020, con durata prevista fino al 31/12/2020, | |
| h) | con DD n. 420 del 12/08/2020 è stato approvato un nuovo " <i>Bando per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, l'acquisto di biciclette a pedalata assistita o cargo bike e per l'acquisto di tecnologia per lo smart working</i> " (nel seguito <i>nuovo Bando</i>), in sostituzione di quello approvato con DD n. 663 del 23/12/2019; | |
| i) | con la sottoscrizione dell'Accordo integrativo firmato tra le parti il | |

10/12/2020, la Regione ha confermato l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione del *nuovo Bando*, nell'ambito del contratto già sottoscritto e recante il numero di repertorio 145 del 5/8/2020, alle stesse condizioni e modalità nello stesso convenute;

j) con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 23/12/2019 è stata impegnata la somma di Euro 118.233,38 a favore di Finpiemonte, con impegni di spesa sul capitolo 142302 per complessivi (impegni n. 12977/2019, riaccertato nel n. 8372/2020 e n. 3584/2020).

k) Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del *nuovo Bando* sopra richiamato, nel periodo di non vigenza contrattuale e fino alla stipula del presente Contratto, con cui le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto in continuità e che dovranno essere ancora svolte, nel rispetto della *Convenzione Quadro*, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa riferimento per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate al successivo art. 2 ed effettuate nel rispetto di quanto stabilito nelle determinazioni dirigenziali citate nelle premesse, riguardanti le attività eseguite in continuità e quelle ancora da svolgere, già disciplinate nel contratto recante il numero di repertorio 145 del 5/8/2020 e nel successivo Accordo integrativo del

10/12/2020.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a. ricezione delle istanze, gestione documentale, verifica dei criteri di ricevibilità ed ammissibilità ed attività di segreteria del comitato di Valutazione;

b. verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti (come previsti al par. 4.2 del bando);

c. verifiche per adempimenti propedeutici all'erogazione degli aiuti (Durc);

d. adozione dei provvedimenti di concessione;

e. ricezione delle dichiarazioni di spesa, gestione documentale ed archiviazione cartacea;

f. esame delle dichiarazioni di spesa e delle eventuali integrazioni documentali;

g. predisposizione dell'elenco dei beneficiari a cui erogare il contributo e trasmissione dello stesso agli uffici regionali per la conseguente erogazione;

h. adozione degli atti di revoca;

i. predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione);

j. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

k. predisposizione del sistema informativo per la gestione delle domande d'aiuto;

l. servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

m. predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione

Quadro.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte, in esecuzione del contratto già

sottoscritto e non rinnovato ovvero in relazione a prestazioni comunque

richieste, ha effettuato attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1.

Pertanto, il presente contratto disciplina sia le attività svolte da Finpiemonte a

partire dal 31/12/2020 (data di scadenza del precedente contratto), sia quelle

ancora da effettuarsi, fino alla scadenza del presente contratto (articolo 4 -

Durata).

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli

atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione

della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i

diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività

sotto elencate:

a. l'attività di pubblicizzazione dell'iniziativa;

b. l'erogazione dei contributi, sulla base degli elenchi trasmessi da

Finpiemonte a conclusione dell'attività istruttoria di cui al precedente art.2

lettera g).

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e

controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine

Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale

Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, l'ispezione e il controllo della

documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo

informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2022.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel *nuovo Bando* e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 6 – Comitato tecnico di valutazione

1. Finpiemonte, così come previsto dal Bando, si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione, composto da funzionari della Regione Piemonte della Direzione sopra citata, di Finpiemonte.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art.

16 della Convenzione Quadro.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (a mezzo pec con protocollo n. AF/19/41965 del 20/12/2019), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 96.912,61 (oltre IVA) per complessivi Euro 118.233,38 di cui:

- Euro 3.125,73 (oltre Iva), per complessivi Euro 3.813,39 riconosciuto per le attività svolte fino al 31/12/2019, per le quali è stata già emessa e pagata la fattura n. 90115 del 12/10/2020;
- Euro 48.348,18 (oltre Iva), per complessivi Euro 58.984,78 riconosciuto per le attività svolte fino al 31/12/2020, per le quali sono state già emesse e pagate le fatture parziali n. 90243 del 23/12/2020 e n. 90003 del 22/01/2021. La fattura a saldo verrà emessa a seguito della consuntivazione effettiva annua, prevista al successivo comma 4;
- Euro 45.438,70 (oltre Iva), per complessivi Euro 55.435,21, per le attività da svolgere fino al 31/12/2022;

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 142302 del Bilancio regionale 2020-2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e

oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve

astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

4. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

3. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo del "bando per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, l'acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l'acquisto di tecnologia per lo smart working, approvato con determinazione dirigenziale n. 420/a1602B del 12/08/2020", cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Settore Promozione sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente,

consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.